



Comune di Andreis

(Provincia di Pordenone)

**REGOLAMENTAZIONE IN ATTUAZIONE
DELL' ART. 3 COMMI 54, 55 E 56 DELLA LEGGE 244/2007
PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI ESTERNI**

(Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 34 del 19.03.2008)

Art. 1) Incarichi

Ogni Ufficio che predisponga atti di conferimento di incarichi esterni a persone fisiche, è tenuto a rispettare la procedura indicata negli articoli successivi.

Il mancato rispetto delle procedure comporta responsabilità disciplinare per coloro che ne abbiano ommesso l'osservanza.

La disciplina del presente Capo, non si applica agli atti indicati nel successivo art. 3).

Art. 2) NATURA DEGLI ATTI DI INCARICO

Gli atti, determinazioni o deliberazioni, di affidamento di incarichi esterni a persone fisiche, disciplinati dal presente Regolamento, riguardano:

- a) gli incarichi di natura occasionale;
- b) gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) gli incarichi di consulenza;
- d) gli incarichi di studio e/o di ricerca.

Art 3) ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina del presente Capo:

- gli atti, determinazioni o deliberazioni di affidamento di incarichi esterni, occasionali, di collaborazione, di consulenza, studio, ricerca, a società, enti, cooperative, persone giuridiche e comunque a soggetti diversi dalle persone fisiche;
- gli atti per il conferimento all'esterno della rappresentanza in giudizio;
- gli atti di patrocinio dell'Amministrazione;
- gli appalti, le esternalizzazioni dei servizi, ed il conferimento temporaneo a terzi di attività, funzioni, prestazioni, servizi dell'Ente.

Sono inoltre esclusi gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche per le finalità di cui al Codice dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs 163/2006), limitatamente ai Lavori pubblici

Art. 4) PRESUPPOSTI DEGLI ATTI DI INCARICO

Ogni Ufficio che predisponga gli atti di affidamento di incarico previsti dal precedente art. B, lettera a), b), c), d), è tenuto a motivare adeguatamente il provvedimento con specifico riferimento all'assenza o all'inadeguatezza anche numeriche di personale, strutture organizzative o professionalità interne all'Ente, in grado di assicurare i medesimi servizi, funzioni, prestazioni.

Le motivazioni dell'atto devono anche indicare le ragioni straordinarie del conferimento di incarico esterno.

L'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall' Ordinamento all' Ente ed, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

Nell' incarico devono essere preventivamente determinati durata, luogo ed eventuale compenso, che deve essere espressamente dichiarato congruo in relazione alla durata, alla difficoltà di espletamento ed all'utilità per l'Ente.

Art. 5) DESTINATARI DEGLI ATTI DI INCARICO

Qualora vengano predisposti atti di incarico di collaborazione coordinata e continuata di cui al precedente art. 2, lett. b), od atti di incarico di natura occasionale di cui al precedente art. 2, lett. a), oltre ai presupposti indicati nel precedente art. 4, gli uffici devono accertare che le persone fisiche destinatarie degli incarichi siano esperti di particolare e comprovata "specializzazione universitaria", intendendosi per tale specializzazione il possesso della laurea del vecchio ordinamento o almeno di secondo livello. E' ammesso il possesso di laurea triennale solo se accompagnato da master universitari coerenti con la professionalità richiesta.

Gli uffici sono tenuti a predisporre procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, i cui criteri saranno diversificati in ragione del tipo di incarico di collaborazione coordinata e continuativa da attribuire e specificati nella determinazione a contrattare.

Art. 6) PROGRAMMA APPROVATO DAL CONSIGLIO

Gli Uffici non possono affidare a persone fisiche esterne all'Ente, incarichi di studio e/o di ricerca di cui al precedente art. 2 lett. d), od incarichi di consulenza di cui al precedente art. 2, lett. c) se la possibilità di conferire incarichi non sia contenuta nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio dell'Ente ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del T.U.EE.LL. di cui al Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267. Le previsioni di che trattasi possono essere contenute anche nella RPeP dell' anno di riferimento.

Gli atti di incarichi di studio, di ricerca, o di consulenza, devono contenere nelle premesse gli estremi (numero e data) e l'oggetto della deliberazione di Consiglio Comunale che approva il programma di cui al precedente capoverso.

Art. 7) PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB

Gli uffici che conferiscono incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente art. 2, lett. b) od incarichi di consulenza di cui al precedente art. 2, lett. c), per i quali sia previsto un compenso, sono tenuti a rendere pubblico sul sito web dell' Ente gli estremi (numero e data) e l'oggetto, dell'atto di conferimento d'incarico, l'indicazione della persona fisica incaricata che percepisce il compenso, la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso stesso.

Art. 8) LIMITE DI SPESA

Il limite massimo della spesa annua è quello contenuto nelle relative previsioni del bilancio di competenza dell' anno di riferimento, distinte per:

- gli incarichi di natura occasionale di cui al precedente art. 2, lett. a);
- gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente art. 2, lett. b);
- gli incarichi di consulenza di cui al precedente art.2, lett. c,
- gli incarichi di studio e/o ricerca di cui al precedente art. 2 lett.d).

All'inizio di ogni esercizio finanziario, l'Ufficio di Ragioneria, trasmette a tutti gli uffici comunali, la comunicazione del limite massimo di spesa non superabile, per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, occasionale, di consulenza e di studio e ricerca.

Periodicamente e comunque per periodi non superiori a quattro mesi, l'Ufficio di Ragioneria trasmette a tutti gli uffici comunali, la spesa impegnata per gli incarichi e la spesa ancora impegnabile.

Art. 9) VERIFICHE DI CONGRUITA'

Gli uffici sono tenuti, preventivamente all'adozione degli atti di incarico di cui al precedente art. 2 lett. a), b), c), d), a trasmettere le proposte degli atti stessi, alla Ragioneria per la verifica che la proposta dell'atto di incarico rispetti i presupposti previsti dai precedenti articoli.

Qualora l'Ufficio di Controllo di Gestione – PEG verifichi l'assenza nella proposta di atto di alcuno dei presupposti sopracitati, restituisce la stessa all'ufficio proponente, con le proprie osservazioni.

Art. 10) VERIFICA SUCCESSIVA

Gli uffici sono tenuti a trasmettere gli atti adottati di incarico di cui al precedente art. 2, lett. a), b), c), d) all'ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di verifica, di controllo, di monitoraggio, di tenuta, di statistica, propri di tale ufficio.

Art. 11) RINVIO ALLA FINANZIARIA 2008

Per quanto non previsto in ordine agli atti di incarico dal presente Capo, si applicano i commi 54, 55, 56, 57 76, art. 3 della Legge 24.12.2007, n° 244, di approvazione della Finanziaria 2008.